

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **GRIPPO**

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata l'8 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La musica, con la sua capacità di comunicare e di «incantare», ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nell'educazione umana ed è uno strumento efficace per lo sviluppo integrale delle persone. È dimostrato che la partecipazione a progetti musicali a scuola non solo arricchisce il bagaglio culturale degli studenti, ma li aiuta anche a sviluppare la fiducia in sé stessi e a superare le proprie limitazioni. Fare musica a scuola è un'esperienza educativa preziosa da promuovere e valorizzare, anche anticipando l'insegnamento di tale materia ai primi anni di scuola di bambini e bambine.

Dopo la nascita, e sin dai primi giorni di vita, la musica è un potente stimolo alla crescita armoniosa, fisica e psicologica, del bambino, come dimostrato da numerosi studi di neurofisiologia e psicologia. La musica è in grado di aiutare nell'apprendimento delle capacità matematiche e spa-

ziali e ha un potente impatto emotivo: coinvolge infatti aree cerebrali deputate all'elaborazione delle emozioni, come l'amigdala e l'ippocampo.

Nei bambini, inoltre, lo studio della musica può essere considerato un'esperienza multisensoriale che aiuta nello sviluppo del linguaggio e nell'arricchimento del vocabolario.

Lo studio della musica è correlato allo sviluppo dell'intelligenza e a un aumento della materia grigia: il « periodo sensitivo » è un periodo limitato dello sviluppo in cui gli effetti dell'esperienza sul cervello, derivanti dalla particolare malleabilità dei circuiti cerebrali che si stanno formando, sono particolarmente marcati. Ciò significa che l'insegnamento della musica, a seconda che avvenga in età più o meno precoce, avrà un impatto differente sullo sviluppo del cervello (analogamente peraltro a quanto avviene per l'apprendimento di una seconda

lingua): quanto più precocemente i bambini entreranno in contatto con la musica, tanto maggiori saranno i benefici.

È stato dimostrato che i bambini che studiano musica sviluppano abilità come una migliore fluidità nel linguaggio e nella lettura, una memoria migliore e una maggiore attitudine all'apprendimento di una seconda lingua. La musica dunque sarebbe in grado di esercitare un effetto benefico sulla plasticità cerebrale e sulle abilità cognitive e fisiche che perdurerebbe anche in età adulta. La maggiore apertura alle nuove esperienze riscontrata in chi studia musica sarebbe correlata ad una curiosità intellettuale più spiccata.

Lo studio di uno strumento offre inoltre al bambino un'opportunità di esprimere sé stesso e di sviluppare una propria identità, e imparare a fare musica con gli altri bambini può insegnare una forma di disciplina e di rispetto verso gli altri, oltre ad aumentare le capacità comunicative e l'autostima.

Ecco perché è importante far ascoltare ai piccoli, sin dalla più tenera età, ogni tipo di musica, cantare per loro e insieme a loro, mimare le canzoni con gesti delle mani.

Fare musica a scuola aiuta i ragazzi a esprimersi, a sviluppare la creatività e a comprendere meglio il mondo che li circonda. Inoltre, suonare strumenti musicali, cantare insieme o comporre melodie favorisce il senso di appartenenza al gruppo e migliora le capacità di collaborazione e comunicazione. Oltre ad essere un'arte che arricchisce la vita quotidiana, la musica riveste un'importanza particolare anche a scuola, contribuendo allo sviluppo degli individui, con stimoli sia cognitivi che emotivi, ma anche sociali e culturali.

Quanto premesso sottolinea l'importanza di offrire ai bambini la possibilità di

studiare musica sin dal loro ingresso nel mondo della formazione. La presente proposta di legge risponde all'esigenza di introdurre l'insegnamento dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado e si compone di due articoli.

All'articolo 1 è prevista una delega al Governo affinché adotti un decreto legislativo per introdurre l'insegnamento dell'educazione musicale, in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche, a decorrere dal primo anno scolastico utile rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, come insegnamento curricolare in ogni istituzione scolastica. Sono stabiliti i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'adozione del decreto legislativo. Tra questi, il numero di ore di lezione annuali, la modalità concorsuale per selezionare gli insegnanti e i criteri di accesso alle selezioni e all'insegnamento della pratica musicale e del canto nonché le modalità per stabilire i programmi di insegnamento. Inoltre, si prevede che il Governo dovrà determinare le modalità di formazione degli educatori degli asili nido e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado già in ruolo. Con particolare riferimento all'organizzazione delle attività viene garantito il rispetto del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la possibilità di coinvolgere associazioni, enti del Terzo settore, università e conservatori di musica pubblici. Infine, è prevista l'introduzione stabile dell'insegnamento dell'educazione musicale in tutti gli istituti scolastici dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per introdurre l'insegnamento dell'educazione musicale, in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche, a decorrere dal primo anno scolastico utile successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, come insegnamento negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere almeno 33 ore di lezione annuali di educazione musicale;

b) prevedere che i contenuti dei programmi di insegnamento dell'educazione musicale e gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina per i differenti percorsi di studio siano elaborati da un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, comunque assicurando l'insegnamento di uno strumento musicale e del canto;

c) riservare l'accesso all'insegnamento dell'educazione musicale a soggetti in possesso dell'abilitazione alle classi di concorso A-030, A-055 e A-056 che superino un apposito concorso per titoli ed esami;

d) determinare le modalità di formazione in ambito musicale degli educatori di asilo nido e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado già in ruolo;

e) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli insegnanti delle altre materie nel medesimo grado di istruzione;

f) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno un'ora settimanale di insegnamento per ciascun gruppo di bambini dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia e per ciascuna classe delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2;

g) garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento dell'educazione musicale, nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

h) prevedere forme di coinvolgimento di associazioni, di enti del Terzo settore, di università e di conservatori di musica pubblici nell'elaborazione delle attività curriculari e di eventuali attività extracurricolari di insegnamento musicale;

i) prevedere, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione, in alcuni istituti omogeneamente individuati nell'intero territorio nazionale, e all'esito di una positiva valutazione della stessa, la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale a tutte le istituzioni scolastiche di cui alla presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel

termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0142670